

### 1. Premessa

Le presenti Condizioni Generali per lo svolgimento di attività doganali (di seguito "Condizioni Generali") disciplinano le obbligazioni nascenti dal Mandato per lo svolgimento di attività doganali, espressamente conferito dal Mandante ed accettato da Schenker Italiana S.p.A., in qualità di Mandatario.

Tali Condizioni Generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, l'eventuale responsabilità di Schenker.

È sempre fatto salvo ogni e diverso accordo scritto siglato tra soggetti all'uopo autorizzati e con pieni poteri.

Le Condizioni Generali per lo svolgimento di attività doganali sono pubblicate in formato digitale su:

[www.dbschenker.com/it-it](http://www.dbschenker.com/it-it)

### 2. Definizioni

In aggiunta ai termini ed alle espressioni altrove definiti nelle Condizioni Generali, i termini e le espressioni indicati con lettera maiuscola avranno il significato loro qui di seguito attribuito. I termini e le espressioni definiti al plurale si intendono definiti anche al singolare e viceversa.

a) Mandatario: Schenker Italiana S.p.A., ovvero il soggetto che riceve, ai sensi dell'art. 1703 del codice civile, il Mandato a svolgere le Attività doganali;

b) Mandante: il soggetto che conferisce il Mandato a svolgere le Attività doganali;

c) Mandato: la richiesta fatta al Mandatario e proveniente dal Mandante di agire in suo nome e per suo conto per effettuare le Attività doganali e le eventuali operazioni connesse o accessorie. Il Mandato, salvo espressa pattuizione contraria, viene conferito in regime di rappresentanza diretta e con ogni potere necessario al compimento delle suddette Attività doganali.

d) Attività doganali: tutte quelle prestazioni funzionali e accessorie nonché tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del Mandato, ivi compresa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la redazione di dichiarazioni di entrata e uscita delle merci (anche semplificate), di custodia temporanea, di vincolo a un regime speciale (transito, perfezionamento, ammissione temporanea) e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, doganale e accise.

### 3. Assunzione/accettazione degli incarichi

Il Mandatario, per effetto del Mandato, si impegna ad agire secondo i principi di buona fede (ai sensi dell'art. 1375 del codice civile), osservando i criteri di correttezza e diligenza professionale necessari al corretto adempimento dell'incarico.

Nello svolgimento del Mandato, il Mandatario non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente dal Mandante, che non siano state confermate per iscritto anche attraverso idonea modulistica fornita dal Mandatario al Mandante, da quest'ultimo debitamente compilata e sottoscritta.

In ogni caso il Mandato deve essere conferito in forma scritta: eventuali istruzioni non scritte si daranno per non conferite e comunque come mai approvate dal Mandatario.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c., il Mandatario ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del Mandato.

Il Mandatario è inoltre autorizzato ad effettuare pagamenti e riceverne in nome proprio e per conto del Mandante, rilasciandone quietanza.

### 4. Rinuncia al Mandato

In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c., il Mandatario avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al Mandato conferitogli, anche ove non ricorra una giusta causa. Al Mandatario dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

### 5. Dichiarazioni e garanzie del Mandante

Il Mandante dovrà collaborare adeguatamente con il Mandatario, fornendogli tempestivamente e correttamente tutti i dati e la documentazione occorrente ai fini dell'espletamento del Mandato.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività oggetto del Mandato, il Mandante autorizza espressamente il Mandatario ad individuare, tra i propri collaboratori, le persone incaricate di effettuare per conto del Mandante tutte le operazioni di cui al Mandato nei confronti di enti terzi (quali, a titolo meramente esemplificativo, autorità doganali, sanitarie, marittime ed altre autorità pubbliche), conferendo a dette persone le opportune deleghe.

Il Mandante provvederà altresì a consegnare al Mandatario le procure necessarie all'esecuzione del Mandato.

Il Mandatario non sarà responsabile qualora l'eventuale inadempimento alle obbligazioni derivanti dal Mandato sia dovuto ad atti od omissioni del Mandante, incluso, ma non limitato, il caso in cui l'inadempimento sia imputabile all'omessa o tardiva o non corretta trasmissione e/o comunicazione, da parte del Mandante, della documentazione, dei dati e delle specifiche, necessari all'espletamento delle operazioni doganali o imputabile alla non correttezza o non veridicità degli stessi.

Il Mandante si impegna a manlevare e tenere indenne il Mandatario da ogni pretesa a qualsivoglia titolo avanzata da terzi, ivi compresi gli Enti Pubblici competenti, qualora l'inadempimento o non corretto adempimento da parte del Mandatario agli obblighi discendenti alla stessa dal Mandato sia dovuto ad atti, omissioni o comportamenti in genere, imputabili al Mandante.

Le merci e gli imballaggi oggetto delle operazioni doganali per le quali è stato conferito il Mandato dovranno essere in regola per quanto riguarda le etichettature senza presentare marchi, segni o altre indicazioni di origine o provenienza false o fallaci, ai sensi della legge italiana, comunitaria ed internazionale.

Nell'ipotesi in cui il Mandato venga conferito per lo svolgimento di operazione di temporanea importazione, il Mandante sarà tenuto, nel caso di ritardo nella riesportazione dei prodotti in temporanea, a rimborsare tutte le spese e a risarcire tutti i danni che il Mandatario dovesse subire di conseguenza.

## **6. Termini di pagamento**

I termini di pagamento delle prestazioni eseguite dal Mandatario sono i seguenti:

- a vista per i diritti doganali;
- non oltre 30 gg data fattura fine mese per tutte le altre competenze, anche in applicazione del disposto del comma 12 dell'art. 83-bis della legge 133/2008.

In caso di ritardato pagamento, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2002, si applicheranno gli interessi di mora al tasso BCE (vigente al momento della richiesta di pagamento), aumentato di 8 punti percentuali.

Inoltre, il mancato pagamento anche di una sola fattura, o frazionamento di essa se previsto, determina la decadenza del beneficio del termine convenuto, con ogni conseguenza di legge al riguardo, nonché l'applicazione degli interessi moratori nella misura sopra indicata.

Il Mandatario ha facoltà di compensare i crediti maturati dal Mandante e nei propri confronti a qualunque titolo, ivi compresi le note di credito emesse a suo favore e il risarcimento per accertati danni alle merci trasportate, con le somme dovute dal Mandante a titolo di corrispettivo per i servizi effettuati. Il Mandante autorizza pertanto il Mandatario, anche a nome dei propri aventi causa, ad operare detta compensazione.

## **7. Anticipi e crediti**

Qualora, per effetto delle pattuizioni esistenti, il Mandatario provveda ad anticipare a qualunque titolo diritti e/o spese e/o altre somme, il Mandante è tenuto al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, ed al riconoscimento degli interessi per eventuali ritardi e delle eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

Il Mandante terrà indenne integralmente il Mandatario da richieste di pagamento per dazi, imposte, multe o altre somme a qualunque titolo richieste al Mandatario medesimo. Qualora le somme ed i corrispettivi dovuti al Mandatario siano posti a carico di terzi, il Mandante è - e resta tenuto - all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione il Mandatario non riceva il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

Salvo diversa ed espressa pattuizione scritta, nessuna somma dovuta al Mandatario potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mandante, o dai suoi aventi causa, a qualunque titolo.

## **8. Responsabilità**

Qualora venga accertata la responsabilità del Mandatario per inadempimento del Mandato ricevuto, il risarcimento riconosciuto al Mandante sarà limitato al danno diretto di natura patrimoniale sostenuto e documentato da quest'ultimo. In ogni caso, tale risarcimento non potrà essere superiore all'importo del compenso stabilito a favore del Mandatario per l'attività doganale prestata nel caso di specie.

Fermo restando quanto sopra, in caso di dolo o la colpa grave del Mandatario, la responsabilità dello stesso sarà limitata esclusivamente al danno diretto di natura patrimoniale subito dal Mandante.

È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto dal Mandatario per penali e danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del Mandato).

## 9. Reclami

Qualunque reclamo dovrà essere notificato per iscritto dal Mandante mediante invio, a pena di decadenza del diritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui si è verificato l'evento stesso, di una lettera raccomandata a mezzo PEC, all'indirizzo: [schenkeritaliana@legalmail.it](mailto:schenkeritaliana@legalmail.it), contenente la descrizione dei fatti posti a fondamento dell'evento.

## 10. Utilizzo di sub-fornitori

Il Mandante autorizza espressamente il Mandatario ad affidare, in tutto o in parte, a terzi il compimento dei servizi / operazioni doganali di cui al Mandato, avendo cura di scegliere soggetti muniti di tutti i requisiti organizzativi e professionali tali da garantire il corretto adempimento del Mandato. Il Mandatario rimarrà in ogni caso responsabile nei confronti del Mandante per l'adempimento delle proprie obbligazioni per la cui esecuzione si avvalga di terzi.

## 11. Cause di forza maggiore ed esimenti di responsabilità

Il Mandatario non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo e/o in qualche modo riconducibili a fatto proprio del Mittente, Mandante e/o destinatario. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali b) casi di forza maggiore quali guerre, atti di pirateria, incidenti/avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra Autorità competente e) scioperi, serrate o conflitti di lavoro f) divieti da leggi o regolamenti, tra cui la normativa USA, il diritto dell'Unione Europea o delle legislazioni nazionali.

Inoltre, nel caso in cui i servizi regolati dalle presenti Condizioni Generali siano o divengano, anche solo parzialmente, incompatibili con le normative previste alla lettera f), il Mandatario ha il diritto di annullarli in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti del Mandante.

## 12. Trattamento dei dati – Privacy – Riservatezza

Il Mandatario si impegna ad effettuare il trattamento dei dati personali nel pieno ed incondizionato rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR). L'Informativa Clienti, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, è disponibile all'indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/privacy> e si intende trasmessa al Mandante unitamente alle presenti Condizioni Generali.

Il Mandatario ed il Mandante si obbligano reciprocamente a mantenere la massima riservatezza relativamente a tutti i dati e le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nel corso e/o per ragione del rapporto contrattuale.

## 13. Codice Etico e Modello 231

Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 231/2001. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs.231/2001 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti del Mandatario per l'intera durata del contratto.

Le parti concordano che l'inosservanza, anche parziale, dell'adozione e/o dell'efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, al Mandatario è riservato il diritto:

- a) di sospendere l'esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, e/o
- b) di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il contratto, da esercitarsi mediante comunicazione PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti la inosservanza.

L'esercizio del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) avverrà a danno del Mandante, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi derivanti o conseguenti da tale inosservanza. Resta inoltre a carico del Mandante la responsabilità per qualsiasi conseguente evento pregiudizievole o danno, nonché l'obbligazione di manlevare il Mandatario per qualsivoglia connessa azione di terzi.

Il Mandatario ha adottato un proprio Codice Etico ed un Modello di Organizzazione e Gestione, disponibili al seguente indirizzo web: <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello>.

#### **14. Trade Compliance**

Le parti sono consapevoli che le operazioni di esportazione, importazione e riesportazione di merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali").

Ciascuna delle parti garantisce e dichiara che, nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del contratto, si conformerà a tutti i Regolamenti Commerciali ad esso applicabili, così come ad ogni futura modifica.

È responsabilità del Mandante determinare se le sue transazioni siano soggette ai suddetti Regolamenti Commerciali.

Il Mandante non incaricherà il Mandatario per lo svolgimento di servizi vietati o proibiti dalla legge che coinvolgano Paesi o persone soggette a restrizioni in base ai Regolamenti Commerciali laddove le sopracitate transazioni associate ai servizi siano soggette ai Regolamenti Commerciali.

Se necessario, il Mandante otterrà tutte le licenze, i permessi, e le autorizzazioni / esenzioni richieste per essere conforme con le norme contenute nei Regolamenti Commerciali fornendo al Mandatario la medesima documentazione.

Nel caso in cui i servizi violino i Regolamenti Commerciali, il Mandatario ha il diritto di sospendere il servizio senza incorrere in alcuna responsabilità. Il Mandante è consapevole che il Mandatario non è obbligato e non fornirà i propri servizi aventi ad oggetto merci utilizzabili per la repressione interna o beni militari.

#### **15. Recesso**

Qualora la relazione contrattuale tra il Mandatario e il Mandante, comunque formalizzata, abbia natura continuativa o periodica, resta salva la facoltà del Mandatario di esercitare il diritto di recesso con il solo obbligo di notifica scritta al Mandante. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

#### **16. Legge applicabile e foro Competente**

Le Condizioni Generali sono regolate dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

#### **17. Validità ed efficacia delle Condizioni Generali**

La presente versione delle Condizioni Generali per lo svolgimento di attività doganali di Schenker Italiana S.p.A. entra in vigore e produce i propri effetti, anche sostituendosi ad ogni precedente versione, in relazione ai Mandati conferiti a far data dal 01.03.2025. In caso di dubbio o conflitto interpretativo, la versione italiana delle Condizioni Generali prevale sempre su qualsiasi altra versione.